



# **12° CONGRESSO REGIONALE**

## **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea regionale dei delegati  
al 12° Congresso Regionale del 10 febbraio 2023  
Galzignano Terme – Galzignano Resort – Viale delle Terme 84

# **STATUTO**

DELLA LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DEL VENETO

## *LEGACOOP VENETO*

### Costituzione e scopi

Art. 1 -Costituzione. Finalità generali

E' costituita tra gli enti e organismi cooperativi e mutualistici della Regione Veneto aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, la "**Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto**", in breve "**Legacoop Veneto**", organo periferico della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Possono altresì aderire a Legacoop Veneto altri enti che condividano i principi ed i valori cooperativi e mutualistici.

La Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto si propone di perseguire e sviluppare nell'ambito regionale le finalità della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, elaborando la politica cooperativa nel Veneto, perseguendo, secondo gli indirizzi dei congressi nazionali e regionali, la finalità dello sviluppo del Movimento Cooperativo quale componente strutturale e forza importante dell'economia nazionale e regionale.

Legacoop Veneto è un'associazione senza fini di lucro, agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica. Essa ha natura di Associazione non riconosciuta e risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.

Legacoop Veneto opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose o culturali delle persone che ne fanno parte.

In particolare, Legacoop Veneto opera per:

- la valorizzazione della realtà socioeconomica della regione Veneto e la qualificazione competitiva delle cooperative associate e, più in generale, del movimento cooperativo;
- la tutela e lo sviluppo del lavoro;
- la difesa dell'ambiente e della salute;
- il sostegno alle categorie sociali più deboli;
- (la sostenibilità sociale ed economica del mercato).

Legacoop Veneto agisce in autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica nell'ambito delle finalità e delle strategie generali di Legacoop.

Legacoop Veneto esercita sul territorio di sua competenza, nell'ambito delle indicazioni specifiche di Legacoop, le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi secondo il disposto dell'art. 2 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop Veneto si riconosce nei principi generali, nelle norme di comportamento e di relazione assunti per l'intero movimento cooperativo nazionale con l'adozione statutaria della Carta dei Valori e del Codice Etico di riferimento per le imprese cooperative aderenti a Legacoop, esplicitati ulteriormente con la Carta dei Valori e il Codice Etico di Legacoop Veneto.

#### Art. 2 - Compiti della Legacoop Veneto

Nell'ambito delle finalità previste nell'articolo precedente e in osservanza dello Statuto Nazionale e degli indirizzi espressi da Legacoop Nazionale, la Legacoop Veneto si propone, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) rappresentare a tutti i livelli, nell'ambito regionale, il Movimento cooperativo aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
- b) guidare il movimento cooperativo regionale adeguando i metodi di organizzazione e le pratiche di intervento delle strutture sindacali ed economiche alle esigenze del movimento;
- c) stipulare contratti di lavoro regionali e accordi collettivi territoriali, settoriali od intersettoriali;

- d) intervenire nelle composizioni delle controversie che possono sorgere fra gli organismi associati qualora essi ne facciano richiesta;
- e) coordinare l'attività del movimento cooperativo del Veneto in tutte le iniziative per la promozione di iniziative legislative e normative a vantaggio delle cooperative e dell'istanza mutualistica, relative ai rapporti con la Regione e con gli altri enti pubblici a carattere comunale, provinciale e locale, verso i quali la Legacoop del Veneto si propone di instaurare rapporti permanenti tesi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- f) designare propri rappresentanti presso gli organismi nei quali è ammessa o richiesta la presenza del movimento cooperativo;
- g) sviluppare l'attività e coordinare le iniziative per favorire lo sviluppo cooperativo e la valorizzazione dell'autogestione cooperativa in tutti i settori produttivi, per favorire l'accrescimento della capacità imprenditoriale degli enti associati e lo sviluppo dei loro rapporti economici e solidaristici;
- h) coordinare l'attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese associate, anche in partecipazione alla rete nazionale, predisponendo anche servizi presso la Legacoop del Veneto o promuovendo strutture finalizzate;
- i) definire e approvare gli assetti organizzativi e operativi di Legacoop nel territorio regionale, ivi compreso il coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala regionale;
- j) coordinare a livello regionale l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di revisione spettanti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
- k) intrattenere rapporti permanenti di collaborazione con i sindacati dei lavoratori e con altre organizzazioni professionali di categoria, stipulando accordi e contratti di lavoro, ed assistendo gli Enti associati in eventuali vertenze di lavoro;
- l) intrattenere rapporti con le associazioni imprenditoriali presenti nella Regione;

- m) contribuire a realizzare in ambito regionale le più ampie convergenze unitarie fra le Centrali cooperative nazionali;
- n) sviluppare e coordinare una permanente attività, a livello regionale, di studio, di ricerche economiche e sociali, di formazione cooperativa, mutualistica e imprenditoriale dei quadri dirigenti del movimento;
- o) promuovere, coordinare, diffondere a soggetti terzi, direttamente o mediante Enti o strutture costituite, ogni informazione volta a esprimere i valori e i principi della cooperazione, dell'associazionismo e della mutualità nel territorio anche presso altre forze economiche, politiche e sociali, nonché scambi di informazione e gestione di attività di qualsiasi tipo indirizzate a tutelare e valorizzare gli interessi delle cooperative al fine del miglioramento delle condizioni materiali, morali, civili dei soci anche attraverso la realizzazione di attività formative ed informative rivolte agli imprenditori dei vari settori della cooperazione;
- p) promuovere e sviluppare la cooperazione libera, volontaria, democratica ed unitaria avente carattere mutualistico, incoraggiando e promuovendo ogni iniziativa a carattere culturale, educativo e propagandistico che affermi i valori ideali e i principi cooperativi che fanno parte della tradizione storica del movimento cooperativo italiano;
- q) promuovere ed attuare una politica per la qualificazione delle risorse umane, ivi compresa la promozione di regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti;
- r) organizzare e gestire l'immagine e la comunicazione di Legacoop nel territorio di riferimento;
- s) utilizzare per esclusive ragioni inerenti allo svolgimento del rapporto associativo, dati che potranno essere comunicati a soggetti determinati e per finalità connesse:
  - al settore bancario, creditizio, assicurativo, di intermediazione, di consulenza;
  - al settore della ricerca, della cultura, della informazione, ivi comprese quella effettuata per via telematica;

- alle attività di carattere sociale;
- t) diffondere dati identificativi degli Enti Associati sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi-convegni ed altro, che per la pubblicazione di libri ed altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio-economiche;
- u) rendere accessibili agli Enti associati i migliori servizi professionali e di assistenza;
- v) curare e sostenere la capacità di confronto tra le cooperative, singole ed associate, le mutue e gli altri enti soci con le istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie, per il miglior utilizzo progettuale ed imprenditoriale dei programmi attivati rispettivamente nelle diverse sedi, svolgendo in questo tutte le funzioni attribuite ad essa da leggi, regolamenti od altri atti dei poteri pubblici;
- w) curare e sviluppare i rapporti con le organizzazioni cooperative regionali, in riferimento sia alle relazioni istituzionali che allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le diverse imprese cooperative. Curare altresì tutte le occasioni di dialogo, confronto e collaborazione con le organizzazioni sociali ed imprenditoriali, in funzione della rappresentanza e della tutela dei valori e degli interessi cooperativistici e mutualistici;
- x) realizzare e favorire le attività di studio, ricerca, insegnamento, formazione, documentazione riguardanti la cooperazione nelle sue differenti manifestazioni e conservazione del materiale storico e archivistico, tramite anche le strutture appositamente costituite;
- y) concorrere alla integrazione nella società di cittadini extra comunitari e favorirne la partecipazione alle imprese cooperative;
- z) assicurare un costante e crescente contributo della cooperazione alla soluzione di questioni sociali ed economiche, quali il funzionamento dei mercati, l'innovazione delle imprese, l'integrazione sociale, la sostenibilità ambientale, le pari opportunità, la valorizzazione intergenerazionale.

Per svolgere i compiti sopra elencati la Legacoop Veneto potrà istituire sedi provinciali o settoriali.

Legacoop Veneto e le sue articolazioni di settore non possono svolgere attività economiche, ai sensi dell'art. 5 D.L. 21/3/88 n° 86 convertito L. 20/5/88 n° 160. La capacità di Legacoop Veneto è pertanto limitata alle specifiche funzioni indicate dal presente Statuto, oltre che a quelle disposte per legge, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche per le cooperative aderenti. Gli atti eventualmente eccedenti tali limiti sono nulli.

I dipendenti di Legacoop Veneto possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici aderenti o meno a Legacoop previo espressa delibera del Consiglio di Presidenza e compatibilmente con l'attività lavorativa svolta. In ogni caso si applicano le norme dei regolamenti regionali attuativi approvati in materia.

Legacoop Veneto ha la sua sede in Venezia Marghera, e può istituire delegazioni ed uffici - anche tramite apposite convenzioni con soggetti esterni ad essa - nelle città della Regione ove i programmi di sviluppo dell'organizzazione e/o particolari esigenze delle cooperative locali lo richiedano.

#### Adesioni ed esclusioni. Obblighi

Art. 3 - Adesione a Legacoop, recesso, esclusione

Possono aderire a Legacoop, previa delibera della Presidenza di Legacoop Veneto:

- a) tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso, legalmente costituite;
- b) gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Legacoop;
- c) le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

Può essere inoltre proposta a Legacoop Nazionale l'adesione di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi ovvero di società ordinarie il cui

controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop, così come l'adesione di Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità e di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative. Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese da Legacoop Veneto e Nazionale, ad eccezione di quanto previsto per la sottoposizione alla vigilanza di Legacoop ai sensi D Lgs 220/02, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'adesione alla Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera dal rispettivo organo competente.

L'ammissione e la conseguente proposta a Legacoop Nazionale di adesione, nonché di esclusione, degli enti di cui ai precedenti commi è deliberata dalla Presidenza Regionale, che definisce anche l'associazione settoriale di competenza e ne dà comunicazione annualmente alla Direzione Regionale.

Per il recesso o l'esclusione valgono le norme dell'art. 24 del Codice Civile, secondo il disposto dello Statuto Nazionale di Legacoop.

La proposta di esclusione, da sottoporre alla Legacoop nazionale, è deliberata dalla Presidenza Regionale.

Il Consiglio di Presidenza Regionale stabilirà le modalità operative per l'istruttoria delle pratiche di adesione o esclusione.

Gli enti aderenti che recedono o sono esclusi dalla Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

#### Art. 4 – Obblighi degli associati

L'adesione alla Legacoop obbliga gli enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi di Legacoop, nonché all'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) il rispetto dei principi generali della cooperazione e del movimento

- cooperativo, delle disposizioni contenute nello statuto di Legacoop nazionale e nei regolamenti dalla stessa adottati;
- b) il rispetto dei principi contenuti nella Carta dei Valori e del Codice Etico nazionale e/o regionale;
  - c) il pagamento dei contributi associativi annuali, nella misura comunicata da Legacoop Veneto, sulla base delle corrispondenti delibere degli organi direttivi nazionali;
  - d) il rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi di Legacoop nazionali e territoriali;
  - e) l'invio dei bilanci annuali e relativi allegati e della documentazione complementare riguardante la gestione, nonché delle informazioni statistiche o altre informazioni o documentazione richieste da Legacoop.

Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte da Legacoop a norma delle leggi vigenti.

Legacoop Veneto si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

#### Art. 5 – Sospensioni ed esclusioni

La procedura sanzionatoria nei confronti degli enti associati inadempienti è definita dalla Presidenza regionale.

Qualora l'ente associato violi gli obblighi di cui all'articolo precedente ovvero assuma comportamenti pregiudizievoli nei confronti di Legacoop Veneto provvederà all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi - l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dallo Statuto e altre deliberazioni nazionali e/o territoriali di Legacoop.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dei contributi associativi annuali, previa messa in mora dell'ente associato inadempiente, comporta:

- a) la sospensione del diritto all'assistenza da parte di Legacoop e delle strutture settoriali e territoriali e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organismi ai vari livelli;
- b) la sospensione dagli organi e dall'elettorato attivo e passivo di Legacoop Veneto e nazionale;
- c) l'esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dalle sue strutture territoriali e settoriali.

L'esclusione può inoltre essere deliberata per le società aderenti che procurino gravi danni materiali o morali al movimento cooperativo e che ne compromettano il prestigio.

I provvedimenti di sospensione per mancato pagamento dei contributi associativi sono adottati dalla Presidenza Regionale e hanno effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute.

I provvedimenti di sospensione per comportamenti pregiudizievoli non sospendono l'obbligo del pagamento dei contributi associativi annuali.

I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Lega Nazionale Cooperative su proposta della Presidenza Regionale.

La procedura sanzionatoria è approvata nel rispetto di quanto previsto da regolamento applicativo in materia.

### Organi

#### Art. 6 - Organi di Legacoop Veneto

Sono organi di Legacoop Veneto:

- il Congresso Regionale;
- la Direzione Regionale;
- il Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Revisore Legale dei Conti (cd. Revisore Unico) o Collegio dei Revisori;
- il Comitato dei Garanti.

#### Art. 7 - Votazioni per gli organismi

Le deliberazioni riguardanti le nomine negli organi della Legacoop del Veneto sono assunte di norma con voto palese, ovvero con voto segreto su richiesta di almeno il 20% dei presenti.

#### Art. 8 - Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Legacoop del Veneto, ed è convocato con modalità che favoriscano la più ampia partecipazione, nonché la rappresentanza e la visibilità di eventuali distinte opinioni. In particolare, spetta al Congresso Regionale:

- a) approvare i documenti congressuali anche secondo le materie poste all'ordine del giorno del Congresso nazionale, ed eleggerne i delegati;
- b) deliberare in merito all'indirizzo e all'attività della Legacoop del Veneto;
- c) deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento della Legacoop del Veneto deliberando anche, in tal caso, la nomina dei liquidatori. In caso di scioglimento si fa riferimento a quanto espressamente previsto al successivo articolo 24.
- d) eleggere la Direzione Regionale, il Revisore unico o Collegio dei Revisori e il Comitato dei Garanti.

#### Art. 9 - Composizione del Congresso

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dalle cooperative ed enti aderenti alla Legacoop del Veneto.

Le modalità per la elezione dei delegati e per il calcolo dei voti a loro disposizione al Congresso saranno stabilite dalla Direzione Regionale in occasione della convocazione del Congresso.

I delegati al congresso, così come i Presidenti di tutte le cooperative aderenti, potranno essere convocati una volta all'anno costituendo di fatto la platea della Assemblea Annuale di Legacoop che si riunisce per discutere della situazione economica generale e verifica l'andamento delle imprese cooperative.

#### Art. 10 - Modalità di convocazione

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, normalmente prima del Congresso Nazionale di Legacoop, ed in via straordinaria, su iniziativa della Direzione Regionale, ogni volta che lo richiedano urgenti necessità, ovvero ne sia fatta apposita istanza da almeno un terzo degli aderenti a Legacoop Veneto.

L'avviso di convocazione del Congresso, con il relativo ordine del giorno e la indicazione del luogo ove sarà tenuto, sono inviati, a cura della Direzione Regionale, alla sede di ciascuna cooperativa almeno 30 giorni prima della data del Congresso.

La Direzione Regionale dà comunicazione alla Legacoop Nazionale della convocazione del Congresso Regionale.

In caso di scioglimento della Legacoop del Veneto ai sensi dello Statuto della Legacoop Nazionale, il congresso Regionale è convocato dal Commissario per la elezione della Direzione Regionale, del Revisore Unico o Collegio dei Revisori e del Comitato dei garanti.

#### Art. 11 - Validità delle deliberazioni

Il Congresso Regionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai delegati presenti.

#### Art. 12 – La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta da amministratori e dirigenti degli enti associati e di consorzi nazionali operanti nel Veneto, eletti dal congresso, che ne fissa il numero non inferiore a 50 e non superiore a 75.

Della Direzione Regionale fanno parte anche il direttore generale di Legacoop Veneto, i Responsabili Regionali di settore, così come individuati al successivo

art. 20 lett. D, il Responsabile Regionale dell'Ufficio Revisioni e Vigilanza, ed un rappresentante delle Mutue, che comunque si dovranno astenere dalla votazione in tutte quelle occasioni nelle quali la Direzione Regionale è chiamata ad esprimersi sugli atti di gestione interna.

I membri eletti durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili. I membri eletti decadono automaticamente in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni regolarmente convocate, nonché in caso di cessazione dalla carica o di voto di sfiducia da parte degli organi dell'ente associato nel quale essi operano.

I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti con cooptazione, su proposta del Presidente, fino ad un massimo del 40% del numero fissato dal Congresso. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente ogni volta che è necessario, e/o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Consiglio di Presidenza.

Ciascun componente della Direzione Regionale esprime 1 voto.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Sono presiedute dal Presidente della Legacoop del Veneto o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Alle riunioni sono invitati senza diritti di voto il Revisore Unico o Collegio dei Revisori e il Comitato dei Garanti.

#### Art.13 – Compiti della Direzione Regionale

Spetta alla Direzione Regionale:

- a) eleggere il Presidente della Legacoop del Veneto;
- b) eleggere fra i propri componenti i membri del Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente;
- c) approvare l'articolazione in settori;
- d) approvare i programmi di attività e verificarne la realizzazione;

- e) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari annuali della Legacoop del Veneto;
- f) convocare il Congresso regionale e stabilirne l'ordine del giorno;
- g) formulare proposte per l'istituzione, la ristrutturazione, fusione e scioglimento delle strutture settoriali Regionali;
- h) stabilire in base all'art.21 la struttura dei Comitati provinciali, le loro funzioni e i meccanismi elettivi sulla base di un regolamento proposto dalla Presidenza;
- i) verificare la conformità al presente Statuto delle decisioni delle strutture settoriali e territoriali riguardo ai propri assetti organizzativi;
- j) nominare commissioni di studio;
- k) approvare i Regolamenti regionali.

#### Art.14 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

La Direzione Regionale definisce in apposito regolamento, i casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli; vale comunque il riferimento ai regolamenti e ai codici deliberati a livello regionale e nazionale.

I componenti della Direzione Regionale che venissero a trovarsi in situazione di ineleggibilità, successivamente alla loro elezione, decadono automaticamente. La decadenza deve essere rilevata dalla Direzione Regionale stessa.

La Direzione Regionale può dichiarare comunque la decadenza di un proprio componente per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, previo parere del Comitato dei Garanti.

#### Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Legacoop del Veneto, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e la Direzione Regionale.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi

e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

Firma tutti gli atti ufficiali della Legacoop del Veneto e ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente vicario.

#### Art. 16 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza, o Presidenza, è composto:

- dal Presidente della Legacoop del Veneto;
- da 5 a 9 membri eletti dalla Direzione Regionale al suo interno,

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipano senza diritto di voto il Direttore generale, il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei revisori, il Presidente del Comitato dei garanti.

Al Consiglio di Presidenza possono partecipare i responsabili dei settori.

Il Consiglio di Presidenza nomina fra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, uno dei quali sarà indicato come Vicario per svolgere le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.

Ciascun membro del Consiglio di Presidenza esprime 1 voto.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

#### Art.17 – Compiti del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza provvede:

- a) all'amministrazione di Legacoop Veneto e alla esecuzione delle delibere della Direzione Regionale;
- b) alla elaborazione dei programmi e proposte da sottoporre alla Direzione Regionale;
- c) alla nomina dei rappresentanti di Legacoop Veneto presso gli organismi consultivi regionali ed in tutti quegli organismi o commissioni nei quali

- essa è chiamata a farsi rappresentare;
- d) ad approvare la struttura organizzativa;
  - e) a deliberare la ammissione o esclusione degli enti associati da trasmettere, per la definitiva approvazione, agli organismi nazionali di Legacoop competenti;
  - f) a convocare Convegni regionali;
  - g) ad irrogare le sanzioni per irregolarità, secondo il relativo Regolamento.

Per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, il Consiglio di Presidenza potrà conferire poteri al Presidente o a singoli suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza può convocare annualmente una assemblea generale delle cooperative associate per una analisi della situazione e delle strategie dei settori.

Ai componenti del Consiglio di Presidenza, inoltre, potranno essere attribuite specifiche funzioni o competenze.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Presidenza nomina il Direttore Generale di Legacoop Veneto, determinandone funzioni e competenze e conferendogli i poteri per la gestione ordinaria. Il Direttore Generale attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l'erogazione dei servizi agli Enti associati e la gestione del personale di Legacoop Veneto.

Art. 18 – Il Revisore Legale dei conti (cd. Revisore Unico) oppure Collegio dei Revisori

Il Congresso Regionale stabilisce l'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore legale dei conti e provvede alla relativa nomina. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Regionale.

I componenti del Collegio possono essere scelti anche fra esterni agli enti soci.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Revisore o i membri del Collegio durano in carica nel periodo tra un Congresso Regionale e l'altro e sono rieleggibili.

Nel caso in cui i membri del Collegio o il Revisore vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede il Consiglio di Presidenza, con ratifica da parte della Direzione Regionale nella successiva convocazione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore controlla l'amministrazione di Legacoop Veneto, ne accerta la regolare tenuta contabile. Più in particolare provvede:

- a) a esprimere pareri e rispondere ai quesiti quando richiesti o formulati dalla Direzione Regionale e/o dalla Presidenza;
- b) ad effettuare il controllo contabile, delegando a tal fine uno o più dei suoi membri:
  - ▶ verificando l'adeguatezza dell'organizzazione contabile, l'esistenza ed il grado di affidabilità del sistema di controllo interno in funzione del rispetto della legge e dei corretti principi contabili;
  - ▶ verificando, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - ▶ verificando se il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
  - ▶ esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o Collegio può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Il Revisore o Collegio al completo può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza quando, quest'ultimo, abbia all'ordine del giorno argomenti che possono risultare di interesse del collegio stesso. In ogni caso il Revisore o Collegio dei revisori deve essere invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Art.19 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di componenti, stabilito dal congresso regionale, compreso tra 3 a 5. Il Comitato viene eletto dal Congresso Regionale tra soggetti in possesso di requisiti di competenza e di esperienza nel settore della cooperazione.

Tra i suoi componenti il Congresso elegge il Presidente. Al proprio interno il comitato nomina un vice Presidente.

I componenti del Comitato durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro congresso di Legacoop.

Nel caso in cui venga a mancare il numero minimo dei componenti del Comitato, alla loro sostituzione provvede la Direzione Regionale con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le modalità di svolgimento dell'attività del Comitato sono stabilite con proprio regolamento approvato dalla Direzione Regionale.

Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sul rispetto del Codice Etico, sulla congruità delle attività associative e dei comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente statuto.

Esso ha poteri di controllo e decisione nelle materie previste dal Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina degli organi direttivi ed esecutivi, e su tutte le altre materie ad esso demandate da Legacoop Nazionale o Regionale.

Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Ad esso la Direzione Regionale può richiedere pareri e formulare quesiti.

Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti in caso di controversie o dubbi.

Il Comitato dei garanti al completo può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza quando questo abbia all'ordine del giorno argomenti di interesse del comitato dei garanti stesso.

#### Settori Economici e Sedi territoriali

#### Art. 20 - I Settori economici

Ogni Settore di Legacoop Veneto, così come individuato dalla Direzione Regionale, convoca almeno una Assemblea Regionale ogni quattro anni o comunque nel periodo precedente il Congresso Nazionale di Settore. In quella sede:

- a) dà luogo in sede assembleare alla scelta dei Delegati al Congresso Nazionale di Settore;
- b) elegge il Comitato Regionale di Settore;
- c) individua ed elegge i componenti dei Comitati di Comparto Merceologico, laddove istituiti;
- d) nomina uno o più Funzionari Responsabili del Settore, su proposta del Consiglio di Presidenza Regionale, sentita l'Associazione nazionale di riferimento.

I Settori non hanno autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria, ma dipendono da Legacoop Veneto, dalla quale ricevono anche indirizzi e direttive.

I settori sono identificati dalla Direzione Regionale.

#### Art.21 - Le Sedi territoriali

La Direzione Regionale, per una più efficace presenza sul territorio, oltre alla sede Regionale, può istituire dei Comitati territoriali, normalmente su base provinciale o inter-provinciale, eletti dalle cooperative operanti nel territorio di trattasi.

Tali Comitati hanno compiti di rappresentanza, coordinamento, gestione e promozione delle politiche di Legacoop nel territorio di competenza.

I Comitati eleggeranno un Presidente ed un Direttivo provinciale o inter-provinciale.

Su proposta del Consiglio di Presidenza di Legacoop Veneto, i Comitati potranno nominare un Segretario provinciale o inter-provinciale, con compiti di coordinamento della attività di rappresentanza delle cooperative operanti sul territorio.

La Direzione Regionale potrà approvare apposito regolamento nel quale

verranno definiti compiti, mandati e struttura organizzativa dei Comitati territoriali, che non sono giuridicamente, patrimonialmente ed economicamente autonomi dalla Legacoop del Veneto, dalla quale ricevono anche indirizzi e direttive.

#### Bilancio e Patrimonio.

Art. 22 - Esercizio finanziario - Bilancio - Patrimonio

L'esercizio finanziario della Legacoop del Veneto coincide con l'anno solare.

E' fatto l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto consuntivo economico e finanziario, deve essere predisposto dal Consiglio di Presidenza e approvato dalla Direzione Regionale entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio di Presidenza, con il supporto del Direttore Generale, predispone Il bilancio preventivo che deve essere approvato dalla Direzione Regionale.

Il patrimonio di Legacoop Veneto è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo. Le entrate di Legacoop Veneto sono costituite dai contributi associativi degli organismi aderenti, da eventuali altri contributi di enti pubblici o privati, da eventuali interessi o rendite patrimoniali e da ogni ulteriore entrata che può venire alla Legacoop Veneto.

La quota associativa, se istituita, è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In riferimento a quanto previsto dallo Statuto della Lega Nazionale, Legacoop Veneto ha autonomia patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni.

#### Controllo. Scioglimento

#### Art. 23 - Controllo

Legacoop Veneto è soggetta alla vigilanza ed al controllo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue secondo quanto previsto nello Statuto di quest'ultima. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano, per l'attività di Legacoop Veneto, per analogia, le norme contenute nello Statuto della Legacoop Nazionale.

#### Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione a norma dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, oppure ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.25 – Modifiche ed integrazioni

La Direzione Regionale di Legacoop Veneto ha facoltà di apportare al presente Statuto eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di leggi inerenti la cooperazione e la mutualità. La Direzione Regionale apporterà inoltre gli adeguamenti utili e necessari per rendere le norme statutarie aderenti agli Statuti che verranno approvati dai Congressi della L.N.C.M., nonché ai regolamenti e relativi codici deliberati a livello nazionale.

Tutte le modifiche e le integrazioni, verranno ratificate dalla prima assemblea utile dei delegati.

#### Art. 26 – Regolamenti

La Direzione Regionale predispone ed approva i seguenti Regolamenti applicativi:

- il Regolamento congressuale;
- il Regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti;

- il Regolamento contenente le norme per la presentazione di candidatura a presidente;
- il Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi;
- il Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori;
- il Regolamento per i dipendenti
- ogni altro Regolamento necessario, utile o opportuno.

#### Art.27 - Registrazione

La registrazione del presente Statuto, approvato dal Congresso Regionale di Legacoop Veneto il giorno 10 febbraio 2023, deve avvenire, entro 30 giorni dall'approvazione, a cura del Presidente.